

PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Punto 7 - VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Nel nuovo accordo che regola la formazione di tutte le figure dell'organizzazione della sicurezza aziendale, **il datore di lavoro** oltre ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata **ha l'obbligo di verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.**

La valutazione dell'efficacia della formazione viene considerata da parte del legislatore parte integrante del processo formativo con lo scopo di verificare e misurare il cambiamento che la formazione ha avuto nell'esercizio del proprio ruolo in azienda.

La valutazione dell'efficacia è necessaria per supportare i processi di decisione aziendali ed è considerata una misura di miglioramento.

CHI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VERIFICA

I soggetti di cui all'art.37 comma 2 lett. b)* del D.lgs. 81/08

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i **discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*

QUANDO DEVE ESSERE SVOLTA

A posteriori e quindi a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

COSA DEVE VALUTARE

- conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti attraverso l'intervento formativo.
- comportamenti e pratiche abituali come la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli ecc

CHI È RESPONSABILE DELLA VERIFICA

il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP

QUALE MODALITÀ UTILIZZARE

- **Analisi infortunistica aziendale** attraverso un modello di studio pre-post misurando l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i mancati infortuni
- **Questionari da somministrare al personale:** non si tratta di un test con domande inerenti alla sicurezza sul lavoro ma di un questionario sull'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori come ad esempio la percezione del pericolo, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell'esperienza da parte del lavoratore.
- **Check list di valutazione** che deve misurare l'efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e la sicurezza sul lavoro. Ad esempio attraverso la verifica dell'utilizzo dei DPI, del corretto utilizzo delle attrezzature, del rispetto delle procedure di lavoro. **La check diventa strumento di valutazione dell'efficacia della formazione e contemporaneamente strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione**

aziendale soprattutto dei preposti che hanno l'obbligo di vigilare sull'instaurarsi e protrarsi di comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori.

QUANDO VANNO VALUTATI QUESTI RISULTATI

Nell'ambito della **riunione periodica** deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO, punto 1.1

NON RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI

Quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità, dovrà essere effettuato un aggiornamento.

Revisione novembre 2025